



**Comune di Grado
Provincia di Gorizia**

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
COMUNALE PER LA PROMOZIONE
DELLA CULTURA**

Adottato con deliberazione consiliare n.72 dd. 28 dicembre 2007.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA

L'Amministrazione Comunale intende favorire l'attività dell'associazionismo culturale, considerato elemento fondamentale per un equilibrato sviluppo delle politiche culturali fondate sulla condivisione, l'arricchimento e la partecipazione di tutti gli organismi associativi operanti nella vita culturale della Città.

Art.1

Consulta Comunale della Cultura

1. L'Amministrazione Comunale, in ottemperanza ai principi dello Statuto Comunale e al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica della Città promuove la Consulta Comunale della Cultura.
2. La Consulta è un organo dotato di poteri consultivi e propositivi in riferimento alle azioni programmatiche e progettuali dell'Amministrazione Comunale in campo culturale.
3. La Consulta, in particolare, individua tra gli ambiti della propria attività:
 - le politiche culturali del territorio nei campi dell'arte, della musica, del teatro, della poesia e letteratura, del folklore, del patrimonio storico-architettonico-ambientale, delle tradizioni popolari e linguistiche;
 - lo sviluppo di nuove strategie per la valorizzazione delle ricchezze del territorio e la promozione degli eventi che ne caratterizzano le peculiarità;
 - lo studio di sistemi comunicativi sempre più efficaci per la promozione del prodotto culturale locale nel territorio e all'interno di ambiti anche sovracomunali;
 - la formazione ed il perfezionamento delle professionalità locali esistenti ed operanti nella vita culturale locale attraverso momenti ed occasioni di confronto, scambio, conoscenza con altre realtà territoriali o sovracomunali;
 - il raccordo tra le associazioni culturali, le altre Consulte e le istituzioni locali.

Art. 2

Funzioni della Consulta della Cultura

1. La Consulta raccoglie i bisogni, le esigenze, le proposte e le idee delle associazioni e dei cittadini di Grado, trasformandole in istanze verso l'Amministrazione Comunale.
2. Per fare ciò si avvale di propri canali e di appositi strumenti che saranno dalla stessa Consulta predisposti.
3. L'intervento e la partecipazione della Consulta Comunale della Cultura riguardano gli atti di programmazione, di indirizzo generale nonché quelli di attuazione e gestione degli obiettivi proposti, ferma restando l'autonomia delle associazioni.
4. Gli interventi e la partecipazione si concretizzano attraverso:
 - pareri, giudizi e proposte integrative;
 - proposte elaborate autonomamente che potranno entrare a far parte delle scelte e dell'attività dell'Amministrazione Comunale;
 - confronto e ascolto diretti tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale attraverso appositi incontri;
 - analisi e approfondimento di particolari problematiche, avvalendosi anche di esperti;
 - diffusione e divulgazione di informazioni e conoscenze su particolari temi e questioni;
 - convegni, seminari ed incontri su determinate tematiche inerenti le politiche culturali.

Art. 3

Composizione

1. La Consulta comunale per la promozione della Cultura è composta da n. 7 membri così individuati:

- n. 6 in rappresentanza delle Associazioni culturali aventi sede legale a Grado e operanti sul territorio del Comune, nominati dal Consiglio comunale all'interno di un elenco di nominativi designati, mediante comunicazione scritta, dalle Associazioni con prevalenti od esclusive finalità culturali iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Grado.

- l'Assessore alla Cultura che assume le funzioni di Presidente della Consulta

2. I rappresentanti delle Associazioni sono designati dalla rispettiva associazione e rimangono membri effettivi della Consulta fino alla conclusione del mandato amministrativo. Nel caso di dimissioni subentra il primo dei nominativi risultato non eletto.

3. Ogni associazione disponibile a partecipare alla Consulta s'impegna a comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale i nominativi del rappresentante entro i termini stabiliti in apposito avviso a seguito dell'approvazione del presente Regolamento.

4. I membri della Consulta prestano la loro opera a titolo volontario.

5. La Consulta può allargare la partecipazione ai propri lavori a: esperti nel campo del teatro, della musica, del cinema, delle arti figurative ed espressive e nelle materie letterarie, nonché a rappresentanti di enti ed associazioni, i quali partecipano senza diritto di voto. Sono, inoltre, invitati permanenti alle riunioni della Consulta senza diritto di voto:

- il Sindaco o suo delegato;

- il Presidente della Consulta Giovanile e della Commissione Pari Opportunità;

- il Responsabile del Servizio Cultura.

Art. 4

Durata e decadenza

1. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura e, in assenza di espresso pronunciamento da parte del Consiglio Comunale, fino alla nomina della nuova Consulta.

Il Consiglio comunale procede a rinnovarla entro sei mesi dalla data di insediamento.

2. I membri della Consulta decadono se per tre volte consecutive, senza darne giustificazione al Presidente, non partecipano alle riunioni della Consulta.

Art.5

Organismi

1. Sono organi della Consulta:

- il Presidente

- il Vicepresidente (che ha il compito di coadiuvarlo e sostituirlo momentaneamente all'occorrenza nell'esercizio dei compiti affidatigli);

- il Segretario (con il compito di redigere i resoconti delle sedute e con funzioni di segreteria per le convocazioni e comunicazioni ai rappresentanti);

2. Il Presidente ha la funzione di rappresentante della Consulta, ne convoca le sedute, ne rispetta (e ne fa rispettare) i doveri e i diritti, ne coordina i lavori, ne redige gli atti da sottoporre all'Amministrazione Comunale.

3. Il Vicepresidente viene eletto nella prima riunione tra i componenti della Consulta aventi diritto di voto, a maggioranza assoluta dei presenti. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, ne assume le funzioni il Vice Presidente.

4. Le funzioni del Segretario della Consulta sono svolte da un dipendente comunale designato dal Responsabile del Settore Cultura; il Segretario ha il compito di curare la redazione dei resoconti della Consulta

5. La Consulta ha facoltà di dotarsi di organismi interni (commissioni, gruppi di lavoro, ecc.) ai soli fini istruttori, allargandone la partecipazione anche a soggetti esterni non rappresentati in Consulta.

Art.6

Riunioni della Consulta

1. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto.

2. La convocazione delle riunioni avviene sempre mediante avviso scritto inviato ai componenti ed agli invitati permanenti con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'orario, del luogo della riunione. La convocazione in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno 5 giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea via posta ordinaria, può essere effettuata anche a mezzo posta elettronica, via fax o sms. Nei casi d'urgenza è consentita la convocazione in via straordinaria tramite avviso telefonico o sms con almeno 24 ore d'anticipo.

3. La Consulta redige sintetico resoconto — a cura del Segretario — delle proprie riunioni, da inviare ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione successiva.

4. Le riunioni avvengono di norma ogni tre mesi e le decisioni sono adottate con il voto della maggioranza relativa (metà dei voti più uno).

Art. 7

Modificazioni del Regolamento

1. La Consulta può proporre ai Consiglio Comunale, tramite l'Assessore alla Cultura, la modifica di articoli o commi del Regolamento con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'assemblea.